

per dare avvio alla procedura esecutiva; detta procedura rimaneva bloccata per lungo tempo, dovendosi eliminare un impedimento processuale ad opera del pretore di Savona; risolta — dopo dieci anni — questa questione, la Banca creditrice presentava, nel dicembre del 1999, istanza al tribunale di Roma per far riprendere la procedura e il giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per il giuramento del perito, deputato a stimare l'immobile in questione, per un anno dopo; giunti all'udienza il giudice riscontrava che la cancelleria non aveva avvisato il tecnico nominato perché comparisse all'udienza e rinviava il tutto al 17 gennaio 2002; i fatti di cui sopra attestano che — sempre che non vi siano ulteriori manchevolezze nelle notifiche — saranno occorsi più di due anni per il solo giuramento del perito che dovrà stimare l'immobile ed ancora che, quando il perito giurerà, la procedura esecutiva sarà in corso esattamente da 13 anni, 5 mesi ed alcuni giorni —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere più celere la giustizia.
(4-33370)

* * *

*INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO*

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BRUNALE, BIRICOTTI e CHERCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della discussione al Senato del disegno di legge 4885 recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » per l'anno 2001, sono stati esaminati, tra gli altri, emendamenti all'articolo 30 tra i quali alcuni finalizzati:

a) al non pagamento della componente A per le utenze dei settori produttivi

elettrochimici ed elettrometallurgici da sempre non assoggettati all'imposta erariale di consumo;

b) al riconoscimento prioritario per le assegnazioni di quote di importazione, senza oneri, per le utenze dei predetti settori;

c) al passaggio per i clienti idonei finali senza vincolo temporale, dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa;

in particolare l'emendamento 30.0.1000 a firma Senese/Salvato, congiuntamente agli emendamenti 30.0.1001 e 30.0.1003, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 550 accolto dal governo e approvato dall'assemblea che « impegna il Governo a promuovere opportune misure finalizzate all'eliminazione di costi impropri e distorsivi della concorrenza all'interno dell'Unione Europea attualmente gravanti sulle imprese che impiegano energia elettrica come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n. 250 »;

le attuali condizioni in cui versano i settori industriali che impiegano energia elettrica di processo e in particolare quelle del settore industriale elettrochimico sono chiaramente aggravate dai sensibili aumenti dei costi energetici nella misura del 30 per cento circa;

tale situazione di ulteriore ampliamento delle differenze tra i costi energetici delle industrie elettrochimiche presenti in Italia e quelli sostenuti dalle stesse industrie collocate negli altri Stati membri dell'Unione, è in contrasto con i principi di una corretta e libera concorrenza e foriera di gravi ripercussioni economiche ed occupazionali per il nostro Paese —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per rendere concreta la manifestazione di volontà espressa dal Parlamento sugli argomenti oggetto del predetto ordine del giorno. (5-08681)

REBECCHI, DELBONO. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'industria in atto da tempo sistematici interventi tesi ad impedire o quanto meno limitare l'operatività imprenditoriale delle Ditte Gabeca Spa. e della Gabeter Spa. e le loro attività di importazione e di commercializzazione dei cementi; dette interferenze paiono violare esplicitamente il diritto comunitario di libera circolazione delle merci; nonostante le puntuali osservazioni avverse pervenute dalla Comunità europea D.G. mercato interno; nonostante l'esplicito parere difforme formulato dall'autorità garante per la concorrenza; nonostante il riaffermato principio di reciprocità tra i paesi dell'Ue per la certificazione ed il controllo dei cementi; il Ministero dell'industria nonostante tutto ciò provvedeva in data 21 dicembre 2000 a vietare la commercializzazione da parte dei centri di distribuzione delle Società Gabeca e Gabeter dei cementi utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio —:

con quali criteri il Governo intenda rispettare il principio di libera attività economica e di libera circolazione delle merci sancito dalla Costituzione e dai Trattati europei;

quali iniziative intenda assumere per porre finalmente fine ad una azione arbitraria e ad avviso dell'interrogante vessatoria nei confronti di Gabeca e Gabeter, azione che favorisce di fatto un regime di monopolio da parte di un cartello ristretto di ditte operanti nel settore con evidente mortificazione della libera concorrenza e con conseguente lievitazione dei prezzi a danno dei consumatori e dell'economia nazionale. (5-08684)

Interrogazioni a risposta scritta:

PAROLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'industria pone in atto da tempo sistematici interventi tesi ad impedire o limitare l'operatività imprenditoriale della Gabeca Spa e della Gabeter Spa e le loro attività di importazione e di commercializzazione di cementi;

dette interferenze violano esplicitamente il diritto comunitario di libera circolazione delle merci;

nonostante le puntuali osservazioni avverse pervenute dalla Comunità europea D.G. Mercato Interno, nonostante l'esplicito parere difforme formulato dall'Autorità Garante per la concorrenza, nonostante il riaffermato principio di reciprocità fra i paesi dell'Ue per la certificazione e il controllo dei cementi, il Ministero dell'industria provvedeva in data 21 dicembre 2000 a vietare la commercializzazione da parte dei centri di distribuzione delle società Gabeca e Gabeter dei cementi utilizzati per confezionare conglomerato cementizio —:

con quali criteri il Governo intende rispettare il principio di libera attività economica e di libera circolazione delle merci sancito dalla costituzione e dai trattati europei;

quali iniziative intende assumere per porre fine ad un'azione, secondo l'interrogante, arbitraria e vessatoria nei confronti della Gabeca e Gabeter favorendo di fatto un regime di monopolio da parte di un cartello ristretto di ditte operanti nel settore con evidente mortificazione della libera concorrenza e con conseguente lievitazione dei prezzi a danno dei consumatori e dell'economia nazionale. (4-33343)

BOGI, BOLOGNESI, EVANGELISTI, MASELLI, MORONI. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 ottobre 2000 il Tribunale di Lucca ha ammesso la Sec Società Esercizi Cantieri SpA - il più importante cantiere privato italiano, trovatosi in difficoltà dopo la risoluzione del contratto per la

fornitura di tre traghetti Ro-Ro — alla procedura di amministrazione controllata (infatti, secondo lo stesso Tribunale, stante l'incasso dell'importo di lire 25 miliardi pervenuto dalla Sace ed il finanziamento deliberato dal pool di banche di lire 53,2 miliardi, l'impiego di tali risorse finanziarie avrebbe consentito il completamento dei tre traghetti in costruzione e questo dava un positivo convincimento in ordine alla concreta possibilità di risanamento dell'impresa);

in data 24 novembre 2000 il medesimo Tribunale — sulla base di rilievi mossi dal Commissario Giudiziale, che non sono apparsi alla Sec idonei a confutare la possibilità di attuazione del piano di risanamento, che le banche si erano dette disponibili a sostenere ulteriormente — ha revocato il beneficio della amministrazione controllata e quindi ha dichiarato d'ufficio il fallimento di tale società;

alla dichiarazione di fallimento della Sec — che disperde il valore di una attività produttiva fra le più importanti della Versilia e toglie il lavoro a centinaia di lavoratori il Tribunale appare essere giunto anche sulla scorta della constatazione che in quel momento la Sec aveva in servizio meno di 200 lavoratori subordinati (tale interpretazione, però, non sembra corrispondere alla reale situazione — poiché lavoratori *part-time* della Sec prestavano servizio per un orario superiore alla metà di quello normale e la lettera della norma prevede, per il calcolo del numero dei lavoratori *part-time*, « l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno », come già statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione Lavoro n. 11750 del 19 ottobre 1999 in riferimento alla del tutto identica previsione del precedente articolo 12 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, che ha confermato la doverosità del calcolo come unità intera dei lavoratori *part-time* con numero di ore di lavoro superiore alla metà di quelle normali);

questa diversa lettura della situazione configurerebbe per la Sec la condizione di « grande impresa » e conseguentemente la possibilità di accedere all'amministrazione straordinaria;

la causa, intanto, ha già subito un primo rinvio d'ufficio;

ogni giorno che va perso prima della sentenza che riconosca che la Sec aveva al 24 novembre 2000 i requisiti di cui al decreto legislativo 270 del 1999, rende sempre più ardua la possibilità della ripresa produttiva sulle navi in costruzione e del recupero dell'equilibrio dell'impresa;

se non ritenga che nel caso indicato della Società Sec esistano le condizioni per accedere all'amministrazione straordinaria ed, in tal caso, se vi sia la disponibilità del Ministero dell'industria a valutare in tempi rapidi il piano di risanamento della stessa società Sec. (4-33363)

MARRAS. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il prefetto Luigi Riccio in autunno era stato nominato dal Ministro dell'industria a ricoprire l'incarico di commissario della Camera di Commercio di Oristano;

il decreto ministeriale poneva la scadenza del 31 dicembre 2000 per il commissario, un incarico a tempo che comunque non era sufficiente a vedere ultimate le procedure per l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio;

il decreto di proroga del commissariamento non è stato emanato entro la data di cui al punto precedente e pertanto la Camera di Commercio di Oristano è rimasta senza guida e l'ente camerale rischia di cadere nel caos perché dal 1° gennaio 2001 si è dimesso anche il segretario generale;

sono trascorsi ormai dieci giorni dall'interruzione del commissariamento e nessuno per chiedere informazioni e chiarimenti;

è necessario che il Ministro dell'industria intervenga con urgenza per risolvere la situazione —:

quali siano i motivi per cui non è stato prorogato l'incarico al prefetto Riccio;

se non sia necessario intervenire con urgenza per risolvere la grave situazione che coinvolge uno degli organi più importanti della città di Oristano. (4-33379)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la società sportiva Sangiuseppese calcio milita nel campionato interregionale e disputa le gare interne nello stadio comunale della città;

la commissione di vigilanza — il cui parere, come è noto, è obbligatorio, ma non vincolante — ha sollevato dei rilievi sull'agibilità del complesso per la mancanza di una uscita di sicurezza e per la presenza di lievi anomalie, puntualmente rimosse dalla locale amministrazione comunale;

lo stadio ha una capienza di mille e cinquecento posti a sedere, oltre a circa cinquecento in piedi, certificati in una dichiarazione di agibilità provvisoria, rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

per la quasi totalità degli stadi, ivi compreso il San Paolo di Napoli, la commissione di vigilanza ha espresso parere negativo sull'agibilità per ragioni tecniche di gran lunga più gravi e rilevanti rispetto a quelle individuate per lo stadio di San Giuseppe Vesuviano;

con ordinanza del 9 settembre 2000, il prefetto di Napoli non consentì lo svolgimento della partita Sangiuseppese-Caser-

tana, motivando il provvedimento con riferimento sia al parere della commissione di vigilanza che a pretesi motivi di ordine pubblico, connessi ad un prevedibile afflusso di tifosi di Caserta;

tale provvedimento fu contestato dai dirigenti della Sangiuseppese ed anche dall'amministrazione comunale, che fecero rilevare la palese disparità di trattamento con altre società e con riferimento a gare che, contestualmente, si svolgevano in altri stadi con problemi tecnici più gravi, individuati dalla stessa commissione di vigilanza, e con esigenze di tutela di ordine pubblico certamente maggiori, sottolineando, nel contempo, l'inammissibile ritardo nell'adozione dell'ordinanza stessa, emessa il giorno prima dello svolgimento della gara;

nonostante la sussistenza delle ragioni ostative sopra descritte, a dimostrazione della loro infondatezza, la gara fu poi regolarmente svolta nello stadio comunale di San Giuseppe Vesuviano a distanza di qualche giorno;

in data 5 gennaio 2001, cioè due giorni prima del programmato svolgimento della gara Sangiuseppese-Palmese, previsto per domenica 7 gennaio 2001, il prefetto di Napoli emetteva, con le stesse motivazioni della gara prima succitata, ordinanza con cui vietava l'incontro;

più specificamente — non è dato sapere in base a quali fonti informative — veniva segnalato l'afflusso di circa novecento tifosi della Palmese, numero che non avrebbe consentito la tutela dell'ordine pubblico;

anche questa volta, gli amministratori della città ed i dirigenti della squadra di calcio sollevarono vibrante proteste, sia per l'intempestività del provvedimento sia per le poco condivisibili motivazioni, stranamente non ritenute sussistenti per altre gare sia nel campionato interregionale che in quello semiprofessionistico, per non dire quello professionistico, in relazione alle quali la scarsa agibilità degli stadi e la nota